

Allegato 1

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della legge 383/2000, l'Associazione di promozione sociale denominata "Il filo di Arianna" con sede in Spinea (Ve), loc. Villaggio dei Fiori, V.le Sanremo 41/a , c.f. 90081520273. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria bensì la sola comunicazione agli organi competenti;

ART. 2 (Scopi)

- 1 L' associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di utilità sociale, di promozione della "cultura dell'infanzia" e del benessere psico-relazionale della famiglia;
- 2 Gli utili non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- 3 Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a) la gestione di "Centri di Ascolto" per infanzia, preadolescenza, adolescenza e di "Centri per la famiglia"
 - b) L'attivazione di Spazi di supporto al ruolo genitoriale: gruppi di ascolto e di mutuo aiuto, interventi psico-educativi individuali o di coppia. Accoglienza, valutazione dei bisogni ed accompagnamento della persona all'utilizzo di altri servizi territoriali per l'infanzia e la famiglia.
 - c) La realizzazione di Spazi di aggregazione e di condivisione, laboratoriali-creativi-educativi, per favorire la socializzazione, contrastare la discriminazione del bambino e della sua famiglia e evitare disagi-patologie connesse a repentine separazioni del bambino dalle figure di riferimento.
 - d) Promozione di momenti di incontro per favorire la trasmissione trasgenerazionale di buone prassi relazionali-educative tra le varie generazioni e contrastare la depressione post-partum.
 - e) Impegno di rete con altri servizi territoriali pubblici e privati per stimolare momenti di studio e di approfondimento volti a cogliere bisogni emergenti e a sviluppare, con intenti preventivi di contrasto al disagio psico-affettivo-emozionale, servizi innovativi e family friendly.
 - f) Interventi di supporto, anche in collaborazione con Servizi Sociali, Consultori e Neuropsichiatria del territorio con funzione preventiva e compensatoria rispetto a carenze e difficoltà dell'ambiente familiare.
 - g) Promozione ed organizzazione di momenti di aggregazione e di feste per bambini ed adulti in occasione di particolari ricorrenze (compleanni, carnevale, Natale ecc).

ART. 3 (Soci)

- 1 Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 2 L' organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- 3 Ci sono tre categorie di soci:
 - Ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall' Assemblea);
 - Sostenitori (coloro che oltre alla quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie e straordinarie);
 - Benemeriti (persone nominate tali dall' Assemblea per motivi particolari acquisiti a favore dell'associazione).
- 4 Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

- 1 I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2 Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell' Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3 I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4 Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell' Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

5 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, ai sensi dell'art. 18 della legge 383/2000.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

1 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2 Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall' Associazione.

3 L'esclusione è deliberata dall' Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6 (Organi sociali)

1 Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;

2 Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 (Assemblea)

1 L' Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

2 E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l' ordine del giorno dei lavori;

3 L' Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario;

4 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell' Assemblea)

L' Assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
- fissare l'importo annuale delle quote sociali;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l' eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto o comunque sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Validità assemblee)

1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti avente diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2 Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritenga opportuno).

4 L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l' Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 (Verbalizzazione)

1 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

2 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 11 (Consiglio direttivo)

1 Il consiglio direttivo è composto da tre membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

2 Il consiglio direttivo è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i membri.

3 Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

4 Il consiglio direttivo rimane in carica per un periodo di anni tre e per un massimo di 3 mandati.

ART. 12 (Presidente)

1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo, del quale deve farne parte, e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2 Il Presidente rimane in carica per un periodo di anni tre.

ART. 13 (Risorse economiche)

1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a) contributi e quote associative;

b) donazioni e lasciti;

c) ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della L. 383/2000.

2 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire o riutilizzare l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

3 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 14 (Bilancio)

1 I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo di gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l' esercizio annuale successivo.

2 I bilanci sono predisposti dal consiglio direttivo ed approvati dall' assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto; sono depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3 Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1 L 'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16 (Disposizioni finali)

1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.